

TRIBUNALE DI ROMA

30 GENNAIO 1997

PRESIDENTE: **BUCCI**ESTENSORE: **ORICCHIO**PARTI: **MORACE***(Avv. Carusi)*

SOC. ED. IL MESSAGGERO

*(Avv. Mariconda, Punzi)***Personalità • Lesione • Con
mezzo della stampa •****Pubblicazione di foto in un
contesto offensivo • Illiceità
• Sussiste***Integra la lesione dell'onore,
della reputazione, della riser-**vatezza e dell'identità persona-
le la pubblicazione della foto-
grafia di una persona nota a
corredo di un articolo concer-
nente fatti offensivi cui la per-
sona è del tutto estranea.*

Con atto di citazione in data 24 maggio 1994 Morace Carolina conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale la Società editrice « Il Messaggero », nonché il direttore responsabile dello stesso giornale Giulio Anselmi.

L'attrice asseriva di aver subito danni per la pubblicazione, alla pagina 9 del medesimo quotidiano del 14 maggio 1994, dell'articolo dal titolo « Sette calciatrici lesbiche, la società scioglie la squadra ».

Tanto in quanto nel medesimo articolo era stata riportata in posizione centrale la foto, con la maglia della nazionale di calcio, della Morace, senza che nel medesimo articolo fosse contenuta intervista alla medesima Morace o altro elemento alcuno giustificante la riproduzione fotografica della stessa nel contesto dell'articolo in questione.

Ritenendo la detta riproduzione fotografica lesiva dell'onore, decoro, reputazione, riservatezza ed identità personale ed immagine pubblica, l'attrice chiedeva, quindi, con l'atto introduttivo del giudizio la condanna in solido delle parti convenute « al risarcimento dei danni diretti ed indiretti, palesi ed occulti, patiti patienti, patrimoniali e non patrimoniali... nella misura che in corso di causa verrà determinata, con vittoria di spese, competenze ed onorari ».

Costituitesi in giudizio le parti convenute contestavano quanto *ex adverso* sostenuto in citazione; sostenevano che l'inserimento nell'articolo in questione era, a loro dire, giustificato dall'intervista al preparatore atletico della medesima Morace, della « prorompente femminilità » della quale ed a scanso di « sottintese situazioni particolari » faceva, sempre a loro dire, fede la pubblicazione di altra foto della stessa Morace su « Il Messaggero » del 31 luglio 1994, « foto facente giustizia di ogni possibile illazione ».

Asserivano, pertanto, l'assoluta infondatezza dell'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto con vittoria di spese e competenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il Collegio, richiamati i noti e generali principi enunciati dalla giurisprudenza della S.C. (ed anche di questo Tribu-

* Per un precedente specifico in tema di pubblicazione decontestualizzata di immagine v. Trib. Roma 19 maggio 1989, in questa *Rivista*, 1991, 136 (e i richiami in

nota). Per la natura diffamatoria degli addebiti di omosessualità ad un calciatore v. il « caso Viali »: Trib. Milano 6 novembre 1995, in questa *Rivista*, 1996, 565.

nale) in materia di lesione a mezzo stampa del diritto all'immagine, identità e riservatezza dalla giurisprudenza, osserva preliminarmente quanto segue.

La fattispecie, invero del tutto peculiare, oggi in giudizio presuppone la risoluzione preliminare di una specifica problematica.

Si tratta, essendo pacifici — salva la loro differente e contrapposta valutazione — i fatti di causa, di quella inerente la possibilità o meno di configurare la lesione lamentata dall'attrice per effetto della pubblicazione di una fotografia nel contesto di un determinato articolo.

Il Collegio ritiene che, in ipotesi, si sia concretizzata una lesione dei diritti per i quali l'attrice chiede oggi il risarcimento.

E valga, infatti, il vero.

La foto della Morace risulta inserita senza motivo alcuno nel contesto di un articolo su una notizia inerente un fatto (scioglimento di una squadra di calcio femminile per rapporti omosessuali fra calciatrici) di certo morboso e scandaloso o quantomeno non usuale.

Alla Morace non risulta essere stata effettuata intervista alcuna in relazione allo scabroso argomento dell'articolo.

La foto dell'attrice, pubblicata con evidenza nel contesto dello spazio occupato dall'articolo in questione, non si giustifica, quindi, in nessun modo e può invero indurre in maliziose deduzioni di certo offensive per la pubblica immagine... l'identità personale e la reputazione della Morace.

La circostanza dell'intervista ad un allenatore di quest'ultima non scrimina o giustifica la condotta offensiva posta in essere con la detta pubblicazione della foto.

D'altra parte, quasi a comprovare una certa forma di ritenuta « riparazione », le parti convenute hanno fatto ampio cenno nei loro scritti difensivi a una successiva pubblicazione su « Il Messaggero » del 31 luglio 1994 di notizia e foto (in topless) dell'odierna attrice, pubblicazione che — a loro dire — mostrando « la prorompente femminilità » della stessa a scanso di « sottintese situazioni particolari »... « farebbe giustizia di ogni possibile illazione ».

Tale asserzione difensiva alla quale le suddette parti sembrano aver affidato il compito di fare da « prova del nove » della loro non responsabilità, non appare — viceversa, al Collegio — poter giustificare la detta pubblicazione.

Quest'ultima — va ribadito — deve ritenersi lesiva dei diritti, in relazione ai quali parte attrice ha agito in giudizio.

E, tanto, anche in considerazione della rigorosa valutazione con cui devono considerarsi i diritti della persona e i relativi fatti lesivi: una valutazione di carattere oggettivo che non può tollerare, al cospetto di forme di aggressione sempre più subdole ed invasive, limitazione alcuna, come già evidenziato in altra precedente peculiare fattispecie esaminata (cfr.: Trib. Roma, 15 maggio 1995, Sguazzardi c. Soc. editrice « Il Messaggero », in *Foro it.*, 1996, I, 1566 s.).

Pertanto, in conclusione, va accolta la domanda attrice e affermata la responsabilità solidale delle parti convenute.

Quest'ultime vanno condannate, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva — equitativamente ad oggi determinata — di L. 50 milioni, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, non risultando la sussistenza né di danni direttamente patrimoniali, né di altro danno.

Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, si determinano (d'ufficio, in mancanza di apposita nota) così come in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Morace Carolina nei confronti della Società Editrice « Il Messaggero » S.p.A. come in epigrafe rappresentata e di Anselmi Giulio (causa n. 52866/1994 R.G.), ogni altra e contraria domanda, eccezione ed istanza reietta, così decide:

a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Società Editrice « Il Messaggero » S.p.A. ed Anselmi Giulio, in solido, al pagamento, in favore di Morace Carolina e per la causale di cui in narrativa, della somma di L. 50 milioni, oltre interessi legali dal 14 maggio 1994 al saldo;

b) condanna, altresì per l'effetto, le medesime suddette parti convenute al pagamento in favore di Morace Carolina delle spese del giudizio in questa sede determinate in complessive L. 5.300.000 (di cui L. 100.000 per spese, L. 1.200.000 per competenze e L. 4.000.000 per onorari), oltre IVA e CNAP come per legge.